

ART. 21

COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

- 1) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti: 2 membri effettivi ed il supplente sono eletti dall'Assemblea regionale; 1 membro effettivo ed il supplente sono nominati dal Consiglio Federale. All'elezione del Presidente si procede con votazione separata da quella dell'altro membro effettivo e del membro supplente. I membri effettivi ed il membro supplente elettivi dovranno risultare iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali.
- 2) I componenti del Collegio Regionale durano in carica per il quadriennio e possono essere rieletti; non decadono in caso di decadenza del Consiglio Regionale. I tre Revisori effettivi eleggono tra di loro il presidente del Collegio in occasione della loro prima riunione.
- 3) Il Collegio vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge applicabili; accerta la regolare tenuta della contabilità; verifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e scritture contabili; esercita il controllo sulla intera gestione economica - finanziaria del Comitato Regionale, del Comitato Provinciale e degli altri Organi Periferici qualora costituiti o nominati.
- 4) Si applicano al Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, ove compatibili, le disposizioni in materia di sostituzioni dei membri, decadenza e reintegro dell'organo previste per il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
- 5) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti deve essere invitato a partecipare a tutte le riunioni del Comitato Regionale e dei Comitati Provinciali laddove costituiti ad esclusione di quelli presso i quali è costituito un Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti.
- 6) La carica di Revisore Regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale.